

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

PROVINCIA DI NOVARA

UFFICIO ANAGRAFE

N. 11 registro ordinanze

Data 27/02/2013

15° Censimento generale della popolazione – 9 ottobre 2011 Cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Vista la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante l'*Ordinamento anagrafico della popolazione residente*;
Visto il testo vigente dell'articolo 11, comma 1, lettera c) del *Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente*, approvato D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, disciplinante la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità;

Esaminati i seguenti atti d'ufficio:

- risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione tenutosi il giorno 9 ottobre 2011;**
- accertamenti, opportunamente intervallati, svolti dalla Polizia Municipale nel periodo dal **01/03/2012** al **15/02/2013**;

Considerato che, dall'esame degli atti sopra descritti, ricorrono i motivi per provvedere all'attuazione del disposto contenuto nel citato art. 11, c. 1, lett. c) del D.P.R. n. 223/1989;

ORDINA

con decorrenza dalla data odierna, la cancellazione dai registri della popolazione residente per irreperibilità, con la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia, delle seguenti persone aventi la residenza in **Via S. Francesco d'Assisi n. 21**;

N. d'ord.	Relazione con l'intestatario della scheda	COGNOME E NOME	Luogo e data di nascita	
1	IS	ESCOBAR MIRTHA INES	PUERTO TEJADA (COLOMBIA)	19/07/1968

DISPONE

Che una copia della presente ordinanza sia:

- notificata all'interessato mediante deposito e affissione all'albo pretorio di questo Comune, ai sensi dell'art. 143 del C.P.C.
- trasmessa, con gli estremi dell'avvenuta pubblicazione, al sig. Prefetto della Provincia, all'Azienda Sanitaria Locale, alla Questura ed agli altri uffici comunali per i provvedimenti di rispettiva competenza.

COMUNICA

- che, contro la presente ordinanza, il destinatario o chiunque abbia un interesse rilevante, può ricorrere, entro 30 giorni dalla data della presente notifica, al Prefetto della Provincia;
- che il responsabile del procedimento è questo Ufficio anagrafico.



L'Ufficiale d'anagrafe

[Handwritten signature]